



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

**COMUNICATO STAMPA n. 11/19**

Lussemburgo, 7 febbraio 2019

Sentenza nella causa C-322/17

Eugen Bogatu/Minister for Social Protection

---

**Il diritto dell'Unione non richiede che una persona eserciti un'attività professionale subordinata in uno Stato membro al fine di beneficiarvi di prestazioni familiari per i figli che risiedono in un altro Stato membro**

*Inoltre, tale diritto alle prestazioni familiari non è limitato al caso in cui il richiedente abbia ottenuto in precedenza una prestazione a carattere contributivo*

Nel gennaio del 2009, il sig. Eugen Bogatu, cittadino rumeno residente in Irlanda dal 2003, ha chiesto alle autorità irlandesi di beneficiare di prestazioni familiari per i suoi due figli residenti in Romania.

Il sig. Bogatu ha esercitato un'attività professionale subordinata in Irlanda tra il 2003 e il 2009. In seguito alla cessazione del suo rapporto di lavoro nel 2009, egli ha percepito una prestazione di disoccupazione a carattere contributivo (2009-2010), poi una prestazione di disoccupazione a carattere non contributivo (aprile 2010-gennaio 2013) e, infine, un'indennità di malattia (2013-2015).

Le autorità irlandesi hanno informato il sig. Bogatu della loro decisione di accogliere la sua domanda di prestazioni familiari, salvo per quanto riguardava il periodo compreso tra il mese di aprile del 2010 e il mese di gennaio del 2013. Tale rifiuto era basato sul fatto che il richiedente, a loro avviso, non soddisfaceva, durante questo periodo, alcuna delle condizioni che gli conferivano il diritto di ricevere prestazioni familiari per i figli residenti in Romania, in quanto non esercitava un'attività professionale subordinata in Irlanda o non vi percepiva una prestazione a carattere contributivo. Il sig. Bogatu ha contestato tale decisione, sostenendo che le autorità irlandesi si erano basate su un'interpretazione errata del diritto dell'Unione.

La High Court (Alta Corte, Irlanda), investita della controversia, chiede alla Corte di giustizia se il regolamento relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale<sup>1</sup> debba essere interpretato nel senso che l'ammissibilità di una persona – i cui figli risiedono in un altro Stato membro – a prestazioni familiari nello Stato membro in cui essa risiede richieda che tale persona eserciti un'attività professionale subordinata in quest'ultimo Stato membro o che detto Stato le versi una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di tale attività.

Nella sentenza odierna, la Corte dichiara, in primo luogo, che il regolamento enuncia che una persona ha diritto a prestazioni familiari, conformemente alla legislazione dello Stato membro competente, anche per i familiari che risiedono in un altro Stato membro, come se questi ultimi risiedessero nel primo Stato membro. Esso non richiede quindi che tale persona, per aver diritto alle prestazioni familiari, disponga di uno status specifico, e, in particolare, dello status di lavoratore subordinato.

Inoltre, la Corte afferma che dal contesto e dall'obiettivo del regolamento risulta che le prestazioni familiari per i figli residenti in un altro Stato membro possono essere dovute a diverso titolo, e non solo in forza di un'attività professionale subordinata.

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).

Infine, la Corte sottolinea che il regolamento è il risultato di un'evoluzione legislativa che riflette, in particolare, la volontà del legislatore dell'Unione di estendere il diritto a prestazioni familiari ad altre categorie di persone, e non solo ai lavoratori subordinati.

In secondo luogo, la Corte dichiara che il regolamento non assoggetta il diritto di ottenere prestazioni familiari per i figli che risiedono in un altro Stato membro alla condizione che il richiedente percepisca prestazioni in denaro a motivo o in conseguenza di un'attività professionale subordinata.

Pertanto, la Corte conclude che **l'ammissibilità di una persona a prestazioni familiari nello Stato membro competente per i figli residenti in un altro Stato membro non richiede che tale persona eserciti un'attività professionale subordinata nel primo Stato membro né che quest'ultimo le versi una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di tale attività.**

---

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere 📞 (+352) 4303 8575*